



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n 67 del 10/08/2023

INDICE

Art. 1– Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2 – Destinatari.....	pag. 3
Art. 3 – Quota del 80 per cento.	pag. 3
Art. 4 - Quota del 20 per cento.	pag. 4
Art. 5 – Gruppo di lavoro.	pag. 4
Art. 6 - Limite soggettivo dell’incentivo.	pag.5
Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	pag.5
Art. 8 – Centrali di committenza.	pag.5
Art. 9- Graduazione della misura incentivante.	pag.6
Art. 10 – Disciplina delle varianti.	pag.6
Art. 11 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.	pag.7
Art. 12– Attività articolate e singole.	pag.8
Art. 13– Assegnazioni coincidenti di più attività.	pag.8
Art. 14 – Liquidazione dell’incentivo.	pag.9
Art. 15 - Principi in materia di valutazione.	pag.9
Art. 16 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	pag.9
Art. 17 - Informazione e confronto.	pag.10

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, relative a tutti gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture specificate nell'allegato I.10 svolte dai dipendenti del Comune di Villagrande Strisaili.

2. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 1° Luglio 2023, data in cui acquista efficacia il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Alle funzioni tecniche ultimate prima della suddetta data, si applica D.Lgs. n.50/2016.

Alle funzioni tecniche iniziate prima della suddetta data e ancora in corso si applica D.Lgs. n.50/2016.

Art. 2 – Destinatari.

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente, anche a tempo determinato, con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

3. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. Sono compresi nel campo d'applicazione del presente Regolamento gli appalti di servizi e forniture, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico (MEPA), per i quali è prevista la nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal responsabile Unico del Progetto.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 – Quota dell'80 per cento.

1. Sono destinatari dell'80% della quota di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Art. 4 - Quota del 20 per cento.

1. Il 20 % delle risorse finanziarie di cui all' art. 2 comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

2. Tale quota può essere incrementata:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 6;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del responsabile;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 5 – Gruppo di lavoro.

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai

dipendenti coinvolti, ripartito sulla base delle tabelle di cui al successivo art. 7, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art 6 - Limite soggettivo dell'incentivo.

1.L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2.L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al precedente art. 4;

Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.

1.Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
3. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
4. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
5. i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

2.È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserverà la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Art. 8 – Centrali di committenza.

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento da distribuire nel seguente modo:

ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA %	ATTIVITÀ SPECIFICA	% titolare
VERIFICA PROGETTI	25	Redazione documento di fattibilità alternative progettuali	5
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
		Redazione progetto esecutivo	5
		Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	5

		Commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	15	Direzione lavori	10
		Regolare esecuzione /Collaudo Statico e/o tecnico amministrativo	5
RESPONSABILE UNICO PROGETTO	50	Responsabilità del Progetto	50
TOTALI	100		100

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili di cui all'art. 3 comma 1;

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 9- Graduatoria della misura incentivante.

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

OPERE	
Fino a 150.000 euro	2%
Da 150.000 euro a 500.000 euro	1,90%
Da 500.000 euro a 1.000.000 euro	1,80%
Da 1.000.000 euro fino alla soglia di rilevanza europea	1,50 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1 %

SERVIZI	
Fino a 140.000 euro	2%
Da 140.000 euro a 215.000 euro	1,90%
Da 215.000 euro a 750.000 euro	1,80%
Da 1.000.000 euro fino alla soglia di rilevanza europea	1,50 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	1 %

Art. 10 – Disciplina delle varianti.

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice

Art. 11 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti sulla base delle seguenti percentuali:

ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA %	ATTIVITÀ SPECIFICA	% titolare
PROGRAMMAZIONE	5	Redazione programma OO.PP.	5
VERIFICA/ PROGETTI	19	Redazione documento di fattibilità alternative progettuali	3
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3
		Redazione progetto esecutivo	5
		Attività di verifica progetto	3
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	8	Predisposizione e controllo degli atti di gara	3
		Commissione di gara	5
FASE ESECUTIVA	13	Direzione lavori	8
		Collaudo Statico e/o tecnico Amministrativo/ Regolare esecuzione	5
RESPONSABILE UNICO PROGETTO	55	Responsabilità del Progetto	55
TOTALI	100		100

ATTIVITÀ GENERALE	QUOTA %	ATTIVITÀ SPECIFICA	% titolare
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
		Funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	5
FASE ESECUTIVA	20	Direzione Esecuzione del Contratto	15
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROGETTO	55	Responsabilità del Progetto	55
TOTALI	100		100

2. La percentuale indicata nelle precedenti tabelle è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate alle attività affidate.

4. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Attività articolate e singole.

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 13 – Assegnazioni coincidenti di più attività.

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 0,25 % sulla percentuale minore:

1. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
2. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
3. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
4. effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 14 – Liquidazione dell'incentivo.

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene con cadenza quadrimestrale per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza;

3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

3. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 15 - Principi in materia di valutazione.

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nel precedente art. 14.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella sottostante tabella.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella sottostante tabella.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come nella sottostante tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo	40%

	contrattuale	
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 17 Informazione e confronto.

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.